



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 30 settembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Vicenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 150/2022 - quesito in materia di STP

L'Ordine di Vicenza informa che tre commercialisti e una Srl intendono costituire una STP sotto la forma societaria di SAS nella quale la società SRL partecipante assume il requisito di socio accomandante. Le partecipazioni nella SAS saranno così suddivise: il 70% sarà in capo alla SRL partecipante con il requisito di socio accomandante e il 30% sarà ripartito tra i tre soci professionisti che avranno la qualifica di soci accomandatari.

Poiché, come riporta l'Ordine di Vicenza, in base allo statuto della SAS le decisioni sono assunte dai soli soci accomandatari, lo stesso Ordine richiede se ciò deroghi alla necessità che i soci professionisti partecipino per almeno due terzi nel capitale sociale della STP. Nel caso di specie, le decisioni della SAS sono assunte dai soli soci accomandatari e tutti e tre i soci accomandatari sono dottori commercialisti iscritti all'Ordine.

Con riferimento al quesito sottoposto è doveroso precisare che alla richiesta non viene allegato lo statuto della STP.

Ad ogni buon conto, è utile richiamare l'Informativa n. 60 dell'8 luglio 2019, tramite cui codesto CNDCEC, aderendo all'impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali¹, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base


¹ Corre l'obbligo di segnalare, tuttavia, che, secondo alcuna giurisprudenza, la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto un duplice profilo: sia con riferimento al numero dei soci professionisti (almeno due), sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018; più di recente, con riferimento a una STP organizzata in forma di s.r.l., anche Tribunale di Roma, 26 aprile 2021).

agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

Stando a tale interpretazione e considerato quanto riportato nella richiesta dell'Ordine di Vicenza, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla legge n. 183/2011, la STP può essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.